SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1971

(51ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MANCINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti » **(171)**;

con assorbimento:

« Integrazione delle norme previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, e riapertura dei termini per il riscatto delle annualità e conseguimento della pensione per gli ingegneri ed architetti » **(1288)** (*D'iniziativa dei senatori Genco ed altri*):

PRESIDENTE . . *Pag.* 1616, 1617, 1618 e *passim*
BONATTI 1617, 1619
BRAMBILLA 1617
DE MARZI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 1617, 1620
MAGNO 1617
RICCI, *relatore alla Commissione* . . 1616, 1617 1618 *e passim*
VARALDO 1617

La seduta inizia alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Abbiati, Accili, Bisantis, Bonatti, Brambilla, Coppo, De Vito, Fermariello, Magno, Mancini, Palazzeschi, Pozzar, Ricci, Segreto, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Vignolo.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, il senatore Spigaroli è sostituito con il senatore Baldini.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

R I C C I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti » (171);

con assorbimento del disegno di legge:

« Integrazione delle norme previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, e riapertura dei termini per il riscatto delle annualità e conseguimento della pensione per gli ingegneri ed architetti » (1288), d'iniziativa dei senatori Genco ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti » e: « Integrazione delle norme previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, e riapertura dei termini per il riscatto delle annualità e conseguimento della pensione per gli ingegneri ed architetti », d'iniziativa dei senatori Genco ed altri.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Devo aggiungere a quanto già ampiamente illustrato nel corso delle precedenti discussioni che vi è un emendamento presentato dal senatore Bonatti tendente a stabilire nell'un per mille la misura massima del contributo per i progetti e i costi delle opere relativi all'edilizia popolare. Esso è stato esaminato in sede di Sottocommissione e non vi sono difficoltà ad accoglierlo.

P R E S I D E N T E . Come è noto è già stato approvato il primo articolo. Proseguiamo pertanto nell'esame e nella votazione degli articoli del testo proposto dalla Sottocommissione.

Art. 1-*bis*.

L'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, numero 179, è sostituito dal seguente:

« Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 sono esclusi dalla iscrizione alla Cassa gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata ».

(*È approvato*).

Art. 1-*ter*.

L'articolo 4 della legge 4 marzo 1958, numero 179, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1972.

(*È approvato*).

Art. 1-*quater*.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento di attuazione della Cassa, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, sarà modificato in relazione a quanto disposto dalla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il contributo previsto dall'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n 179, è dovuto per tutti i progetti ed elaborati tecnici che secondo le norme vigenti sono di competenza di ingegneri o architetti o che siano comunque redatti da ingegneri o architetti, concernenti costruzioni, impianti o qualsiasi altra opera, per cui occorra l'approvazione, l'autorizzazione, la concessione, il collaudo, la registrazione in pubblici registri o altro analogo atto amministrativo.

Il limite massimo, entro il quale può essere stabilito il contributo di cui al comma precedente, è elevato al 2 per mille.

Il contributo è dovuto da coloro che eseguono direttamente o da coloro per conto dei quali si esegue la costruzione, l'impianto o l'opera. Esso è commisurato al costo della costruzione, dell'impianto o dell'opera, quando il costo medesimo risulta dagli atti amministrativi indicati nel primo comma; negli altri casi la determinazione del costo è effettuata ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge 4 marzo 1968, n. 179.

Il contributo non è dovuto:

a) per i progetti ed elaborati tecnici redatti, in adempimento di un rapporto di lavoro, da ingegneri ed architetti alle dipendenze dei datori di lavoro i quali provvedono alla realizzazione degli impianti, delle costruzioni o delle opere cui si riferiscono i progetti e gli elaborati stessi;

b) per i progetti ed elaborati tecnici redatti e sottoscritti, nei limiti di rispettiva competenza, da iscritti negli albi di altre professioni tecniche.

Il rilascio degli atti amministrativi previsti nel primo comma del presente articolo è subordinato alla prova dell'avvenuto pagamento del contributo.

A questo articolo c'è un emendamento del senatore Bonatti tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole: « mentre per i progetti di case di tipo popolare è mantenuto il limite dell'uno per mille ».

Non mi sembra, per la verità, che si tratti di un emendamento ben redatto, perchè tra l'altro verrebbe ad essere rafforzato un concetto che, invece, noi non vogliamo inserire nella legge. Cioè quello che noi prevediamo è un limite massimo, che non può essere, come tale, superato ma che potrebbe anche non essere raggiunto.

V A R A L D O . Penso sarebbe opportuno trasformare l'emendamento in un ordine del giorno di invito al Governo affinchè, in sede di emanazione del decreto, ne tenga conto.

M A G N O . Diciamo allora che nel caso di progetti per case popolari il contributo non deve superare la metà di quello stabilito per gli altri progetti.

P R E S I D E N T E . Allora sì che si raggiunge lo scopo voluto.

B R A M B I L L A . Vorrei invitare alla riflessione. Cioè, sono d'accordo sulla necessità di trovare una formula che contemperi la necessità prospettata dal senatore Bonatti. Peraltro occorre tener presente la possibilità di una disparità di decisioni: ossia potrebbe avvenire che a Milano il limite massimo sia fissato al due per mille e che in un altro collegio tale limite sia diverso.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non è possibile perchè è il Ministero che fissa il limite e lo stabilisce per tutto il territorio nazionale.

B O N A T T I . Precisiamo comunque che per i progetti delle case di tipo popolare il contributo è ridotto alla metà.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Lo dice espressamente la legge del 1968, comunque nessuno ci impedisce di ripeterlo in questa.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Bonatti, tendente ad aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « Per i progetti ed elaborati tecnici relativi a case di tipo popolare, il contributo è ridotto alla metà ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo risultante dall'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2-*bis*:

Art. 2-*bis*.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 saranno restituiti dalla Cassa a tutti gli interessati i contributi individuali versati in misura ridotta, che non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione, con la maggiorazione degli interessi legali maturati.

Su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 1° gennaio 1973, in luogo della restituzione dei contributi di cui al comma precedente, anche nel caso di cessazione dell'iscrizione alla Cassa, si provvederà a corrispondere il trattamento pensionistico nel-

la misura prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, proporzionalmente ridotta in relazione agli anni di contribuzione risultanti alla data del 31 dicembre 1971. Tale trattamento sarà corrisposto al verificarsi delle condizioni previste dalle predette norme.

Sarà bene che il relatore illustri alla Commissione lo spirito di questo articolo.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Con questo articolo 2-*bis* si desidera offrire, agli ingegneri ed architetti che non restano iscritti alla Cassa di previdenza per i motivi noti, ulteriori facilitazioni alternative alla possibilità di proseguire volontariamente il versamento dei contributi. Cioè si prevede la restituzione dei contributi individuali versati, aumentati dell'importo relativo agli interessi legali sulla somma; oppure la corresponsione di un trattamento pensionistico rapportato ai contributi versati, e quindi ridotto in proporzione, rispondente alle norme in vigore al 31 dicembre 1971.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2-*bis*.

(*È approvato*).

Il relatore ha proposto ancora un articolo aggiuntivo 2-*ter*, di cui do lettura:

Art. 2-*ter*.

Agli ingegneri ed architetti per i quali cessi l'obbligo di iscrizione alla Cassa e che possano far valere almeno cinque anni di contribuzione, è data facoltà di chiedere l'autorizzazione a proseguire l'iscrizione per conseguire il diritto a pensione, mediante versamento di contributi volontari annui.

Per ottenere l'autorizzazione prevista dal precedente comma, gli interessati devono presentare domanda entro un anno dalla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria. L'autorizzazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'importo dei contributi volontari di cui al primo comma sarà stabilito ogni due anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in misura pari al contributo individuale degli iscritti obbligatoriamente alla Cassa, maggiorata del contributo stesso moltiplicato per il rapporto fra le entrate per contributi sul costo delle opere e quelle per contributi individuali verificatesi nel biennio precedente. I contributi saranno versati nei termini e con le modalità previste per i contributi individuali obbligatori.

In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di un anno per la presentazione della domanda decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al terzo comma del presente articolo.

Anche su questo articolo forse l'onorevole Ricci ha qualcosa da dirci.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* L'articolo 2-*ter* fissa le modalità che regolano la contribuzione volontaria per gli architetti e ingegneri che passino sotto la tutela di altre forme previdenziali. Ma il fatto stesso che questo sia possibile è importante perchè pone sullo stesso piano gli ingegneri ed architetti dipendenti che diventano liberi professionisti e i liberi professionisti che diventano lavoratori dipendenti. I primi possono continuare a versare volontariamente i contributi all'assicurazione generale obbligatoria e contemporaneamente iscriversi, come è obbligo, alla Cassa di previdenza degli ingegneri e architetti; i secondi mentre si iscrivono obbligatoriamente all'assicurazione generale obbligatoria, possono continuare volontariamente — a condizione che possano far valere almeno 5 anni di contribuzione — a versare i contributi alla Cassa per conseguire il diritto alla pensione.

L'articolo illustra poi la tecnica per la determinazione della misura del contributo, che è poi quella stessa in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria. Come è noto nell'assicurazione generale obbligatoria il datore di lavoro paga per il lavoratore dipendente un contributo base, rappresentato dalla marca assicurativa, più un contributo integrativo, o di adeguamento (così si

chiama a seconda dei fondi cui affluisce) che è determinato a percentuale sulla retribuzione corrisposta al lavoratore dipendente. La marca assicurativa e l'elemento che determina l'accertamento del diritto, ma l'entità della prestazione non è determinata dalla misura del contributo base; tutto ciò che è necessario per migliorare il trattamento previdenziale è prelevato dalla massa indistinta di fondi cui affluiscono tutti i contributi a percentuale versati dai datori di lavoro e sui quali opera lo sgravio che abbiamo approvato ieri. Praticamente quando si e in fase di contribuzione volontaria si conservano tutti i diritti, alla pari di chi ha l'obbligo dell'assicurazione. La fissazione dell'entità del contributo volontario ha lo scopo di evitare che versandosi il semplice contributo base (molto limitato), possano poi reclamarsi le prestazioni nella stessa misura di coloro che sono assicurati obbligatoriamente e versano sulla base del proprio guadagno. D'altra parte il sistema della prosecuzione volontaria per l'assicurazione genuerale obbligatoria prevede il versamento di contributi rappresentanti da marche assicurative il cui importo congloba il contributo base e una certa quota del contributo a percentuale che un datore di lavoro avrebbe dovuto versare per quel dipendente. All'incirca si tratta dello stesso principio vigente per i lavoratori addetti ai servizi domestici per i quali, non essendo prevista la presentazione di moduli GS-2 che riguardano il contributo a percentuale, si deve versare una marca il cui importo comprende il contributo base e il contributo a percentuale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'articolo 2-*ter*.

(*E approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 4, che precedentemente avevamo accantonato.

Art. 4

Sono estesi alla Cassa tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(*E approvato*).

Ora, giacchè l'articolo 5 è già stato approvato precedentemente, non ci resta che passare all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso, a meno che non ci sia qualcuno che desideri fare dichiarazioni di voto.

B O N A T T I . Si tratta di un disegno di legge che ha subìto un *iter* piuttosto faticoso, tormentato. Ritengo, tuttavia, che la discussione, a volte cavillosa, sia stata utile, perchè ha messo ulteriormente in luce una esigenza che noi non ci stancheremo mai di sottolineare e di portare all'attenzione del Parlamento, convinti che è fortemente sentita dal Paese. Con l'occasione intendiamo far rilevare ancora una volta la necessità di andare con urgenza verso le riforme sanitaria e previdenziale, così da porre fine una volta per tutte a una situazione di compromesso che determina — nonostante i nostri sforzi — posizioni anomale e di privilegio di talune categorie rispetto ad altre.

Per quel che concerne il merito del provvedimento, ci richiamiamo a una considerazione già fatta, che riteniamo tutt'altro che marginale perchè di costume. Escludendo dal contributo tutti i progetti elaborati da ingegneri e architetti dipendenti, avalliamo una violazione, un atto di forza compiuto dagli industriali sino ad oggi. In sostanza diamo loro quasi un premio e un riconoscimento di ben fatto. È questo il lato negativo del provvedimento che vogliamo risottolineare.

Anche per questo motivo, pur dando atto che l'eliminazione delle due forme di pensione è una misura giusta e doverosa in quanto consente tra l'altro di imboccare la strada maestra della moralizzazione, noi ci asterremo dal votare il disegno di legge. La astensione è dovuta soprattutto alla constatazione che non si vuol continuare in questa strada maestra fino ad arrivare alla riforma sanitaria e previdenziale.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non è che si è usato un particolare favore a questo o a quel settore. È vero invece che dall'epoca della costituzione della Cassa le condizioni si sono assai modificate!

P R E S I D E N T E . In sostanza noi stiamo compiendo un atto di giustizia e di corretta legislazione. Se poi ad avvalersene saranno anche gli industriali, tanto meglio.

Prego il relatore alla Commissione di dare lettura del testo coordinato del disegno di legge.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Leggo il testo coordinato del disegno di legge.

Art. 1.

L'articolo 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è modificato come segue:

« Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale nella misura massima di lire 144.000 annue.

Gli iscritti che siano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad altra attività professionale che essi esercitano hanno diritto ad una riduzione del contributo individuale che sarà fissata nel regolamento di cui all'articolo 5.

La misura del contributo individuale, entro il limite di lire 144.000 annue di cui al primo comma, è stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze della gestione negli esercizi finanziari precedenti.

I contributi di cui ai precedenti commi possono essere riscossi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette; in tale caso la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali ».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è sostituito dal seguente:

« Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione.

A decorrere dal 1° ennaio 1972 sono esclusi dalla iscrizione alla Cassa gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata ».

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 4 marzo 1958, numero 179, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento di attuazione della Cassa, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, sarà modificato in relazione a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 5.

Il contributo previsto dall'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è dovuto per tutti i progetti ed elaborati tecnici che secondo le norme vigenti sono di competenza di ingegneri o architetti o che siano comunque redatti da ingegneri o architetti, concernenti costruzioni, impianti o qualsiasi altra opera, per cui occorra l'approvazione, l'autorizzazione, la concessione, il collaudo, la registrazione in pubblici registri o altro analogo atto amministrativo.

Il limite massimo, entro il quale può essere stabilito il contributo di cui al comma precedente, è elevato al 2 per mille. Per i progetti ed elaborati tecnici relativi a case di tipo popolare il contributo è ridotto alla metà.

Il contributo è dovuto da coloro che eseguono direttamente o da coloro per conto dei quali si esegue la costruzione, l'impianto o l'opera. Esso è commisurato al costo della costruzione, dell'impianto o dell'opera, quan-

do il costo medesimo risulta dagli atti amministrativi indicati nel primo comma; negli altri casi la determinazione del costo è effettuata ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge 4 marzo 1968, n. 179.

Il contributo non è dovuto:

a) per i progetti ed elaborati tecnici redatti, in adempimento di un rapporto di lavoro, da ingegneri ed architetti alle dipendenze dei datori di lavoro i quali provvedono alla realizzazione degli impianti, delle costruzioni o delle opere cui si riferiscono i progetti e gli elaborati stessi;

b) per i progetti ed elaborati tecnici redatti e sottoscritti, nei limiti di rispettiva competenza, da iscritti negli albi di altre professioni tecniche.

Il rilascio degli atti amministrativi previsti nel primo comma del presente articolo è subordinato alla prova dell'avvenuto pagamento del contributo.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 saranno restituiti dalla Cassa a tutti gli interessati i contributi individuali versati in misura ridotta, che non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione, con la maggiorazione degli interessi legali maturati.

Su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 1° gennaio 1973, in luogo della restituzione dei contributi di cui al comma precedente, anche nel caso di cessazione dell'iscrizione alla Cassa, si provvederà a corrispondere il trattamento pensionistico nella misura prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, proporzionalmente ridotta in relazione agli anni di contribuzione risultanti alla data del 31 dicembre 1971. Tale trattamento sarà corrisposto al verificarsi delle condizioni previste dalle predette norme.

Art. 7.

Agli ingegneri ed architetti per i quali cessi l'obbligo di iscrizione alla Cassa e che possano far valere almeno cinque anni di contribuzione, è data facoltà di chiedere l'autorizzazione a proseguire l'iscrizione per conseguire il diritto a pensione, mediante versamento di contributi volontari annui.

Per ottenere l'autorizzazione prevista dal precedente comma, gli interessati devono presentare domanda entro un anno dalla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria. L'autorizzazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'importo dei contributi volontari di cui al primo comma sarà stabilito ogni due anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in misura pari al contributo individuale degli iscritti obbligatoriamente alla Cassa, maggiorata del contributo stesso moltiplicato per il rapporto fra le entrate per contributi sul costo delle opere e quelle per contributi individuali verificatesi nel biennio precedente. I contributi saranno versati nei termini e con le modalità previste per i contributi individuali obbligatori.

In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di un anno per la presentazione della domanda decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 8.

Le amministrazioni competenti a rilasciare gli atti amministrativi previsti nell'articolo 5 della presente legge sono tenute a fornire alla Cassa tutte le informazioni e gli elementi da essa richiesti ai fini dell'assolvimento delle sue funzioni.

Art. 9.

A decorrere dall'anno 1971, ai titolari di pensione a carico della Cassa è corrisposta una 13ª mensilità, da erogarsi nel mese di dicembre, in misura pari ad un dodicesimo della pensione annua in godimento.

Art. 10.

Gli ingegneri e gli architetti che non si siano avvalsi di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente

della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, possono, entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, esercitare la facoltà di riscatto delle annualità di contribuzione necessarie per conseguire il diritto alla pensione base o all'integrazione, alle condizioni e con le modalità stabilite dal predetto articolo 18.

La disposizione del comma precedente si applica anche ai superstiti di ingegneri e architetti deceduti nel periodo corrente tra la data di entrata in vigore della legge 4 marzo 1958, n. 179, e la fine del semestre immediatamente successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521.

Art. 11.

Sono estesi alla Cassa tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 12.

All'articolo 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Consiglio di amministrazione nomina inoltre il Direttore generale della Cassa con delibera da sottoporsi all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Art. 13.

Dopo l'articolo 5 della legge 4 marzo 1958, n. 179, sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 5-*bis*. — La Cassa presta l'assistenza sanitaria ai propri iscritti e familiari a carico a termini di legge, con gestione e contabilità separate, a mezzo di convenzioni con enti pubblici che già provvedono all'assistenza di malattia.

Al Comitato dei delegati compete l'approvazione delle predette convenzioni, predisposte dal Consiglio di amministrazione e stipulate dal Presidente.

In ogni caso debbono essere garantite le cure ospedaliere sia mediche che chirurgiche, nonchè gli accertamenti diagnostici e di laboratorio ».

« Art. 5-*ter*. — L'iscrizione alla gestione per l'assistenza sanitaria è obbligatoria per gli ingegneri ed architetti che non sono assistiti da altra forma obbligatoria di assicurazione o assistenza di malattia.

Le prestazioni spettano nei casi di malattia od infortunio quando l'iscritto è in regola con il versamento dei contributi.

Ai fondi occorrenti per l'assistenza malattia la Cassa provvede mediante un contributo personale annuo a carico degli iscritti alla gestione, nella misura stabilita dal Comitato nazionale dei delegati.

La misura del predetto contributo può essere variata con deliberazione motivata, in relazione alle necessità finanziarie della gestione.

La riscossione da parte della Cassa di tale contributo personale annuo è effettuata direttamente, tramite apposito conto corrente postale o con altre modalità ritenute opportune, ovvero avvalendosi della procedura di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge ».

Art. 14.

La legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, è abrogata.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Avverto che il disegno di legge n. 1288 è da considerarsi assorbito nel disegno di legge testè approvato.

La seduta termina alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI